

Legge regionale 12 aprile 1984 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 29/01/1985

Interventi straordinari a favore della Società Industrie Zanussi SpA di Pordenone e Società controllate.

Art. 6

(1)(2)(3)(4)(5)(6)

Per le finalità di cui all' articolo 3, l' Amministrazione regionale costituisce presso la Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia Friulia SpA un apposito fondo, del quale affida la gestione alla predetta Finanziaria, con contabilità separata.

Al fondo affluiranno le somme necessarie alle operazioni previste al predetto articolo 3, entro il limite ivi indicato ed il loro utilizzo verrà via via autorizzato dalla Giunta regionale.

Note:

- 1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 111, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
- 2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, L. R. 47/1993
- 3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 189, comma 1, L. R. 5/1994
- 4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 165, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
- 5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 109, comma 1, L. R. 39/1995
- 6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 79, comma 1, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.